

LEGISLAZIONE INCENTIVANTE

Percorso informativo – Scheda di sintesi –

CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

2015-2020

<i>Istituzione</i>	Ministero Sviluppo Economico
<i>Riferimento</i>	Articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - D.M. 27 maggio 2015 (GU Serie Generale n.174 del 29 luglio 2015) aggiornamento legge di stabilità 2017
<i>Finalità</i>	Favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese
<i>Beneficiari</i>	Tutte le imprese , indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato.
<i>Periodo di applicazione</i>	A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 fino a quello in corso al 31 dicembre 2020 .
<i>Spese ammissibili</i>	Sono ammissibili i costi direttamente connessi allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo, relativi a : a) Spese per personale che sia: - dipendente dell'impresa - in rapporto di collaborazione con l'impresa (a condizione che svolga la propria attività presso le strutture della medesima impresa) b) Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o impiego di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo c) Spese relative a contratti di ricerca stipulati con altre imprese, università, enti di ricerca o organismi equiparati e le start-up innovative d) Competenze tecniche e private industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.



Agevolazione

Credito d'imposta con la **legge di bilancio 2017 ha stabilito una unica misura del 50% indipendentemente dal tipologia di voce di spesa (incrementale rispetto il triennio fisso 2012, 2013 e 2014)**

Il beneficio è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni (elevati a 20milioni con legge di bilancio 2017), **a condizione che l'importo delle spese in attività di ricerca e sviluppo ammonti almeno a 30.000 euro**

Modalità di fruizione

Il credito d'imposta deve essere indicato nella **dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.**

Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione (entratel/fiscoline)** a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

Documentazione

E' necessario predisporre apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale sono ammissibili all'agevolazione, entro il limite massimo di euro 5.000, le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile.

Aggiornamento 07/07/17

